CONTRATTO VERIFICA PERIODICA e/o VERIFICA STRAORDINARIA

1) Il Condominio di			qui rappresentato dal suo amministratore pro-tempore giusta delibera condominiale in data	
Sig.				
Codice Fiscale				
Residente a	CAP			
Indirizzo				
Tel.	Fax	Cell	Email	
In qualità di				
Dello stabile sito in		Comune	Prov.	CAP
Codice Fiscale				

Affida alla CER SRL Organismo Notificato di Certificazione Ascensori

con sede legale in Viale Monte Santo 4 – 20124 Milano con P.IVA e Cod. Fiscale 06997140964 l'incarico di effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'art.13 del DPR 30/04/99 n. 162 del seguente impianto ascensore:

DATI RELATIVI ALL'ELEVATORE

Indirizzo	Comune	Prov.	CAP
Nr. Fabbrica	Nr. Matricola		
☐ Data ultima verifica periodica _____	☐ Prossima verifica _____		

DATI RELATIVI AL MANUTENTORE

Ditta	Indirizzo	Comune	CAP
Tel.	Fax	Cell.	

DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestazione fattura:			
Indirizzo	Comune	Prov.	CAP
Destinazione fattura:			
Indirizzo	Comune	Prov.	CAP

CONDIZIONI GENERALI DELLA PROPOSTA

1) Oggetto del contratto
La CER s.r.l. Organismo Notificato di Certificazione Ascensori si impegna ad eseguire le verifiche periodiche previste dall'art. 13 del DPR 30 aprile 1999 n. 162 sull'impianto ascensore mediante utilizzo di personale abilitato.
Il servizio di verifica periodica biennale comprende la redazione dei verbali e le comunicazioni agli Enti preposti.
È fatto divieto al committente di ricorrere ad altro organismo notificato, pena la risoluzione del contratto ed al pagamento della penale come prevista ed indicata al successivo punto (4).
In caso di modifiche costruttive dell'impianto, incidente o verbale negativo la CER s.r.l. è autorizzata ad eseguire una verifica straordinaria (art. 14 del DPR162/99), emettendo fattura per il corrispettivo e le spese dell'intervento.

2) Obbligazioni del committente
Il committente si impegna a fornire in maniera completa ogni informazione e tutta la documentazione riguardante l'impianto, compreso il libretto di esercizio in originale, oltre l'assistenza prevista dal DPR162/99.
Autorizza inoltre la CER s.r.l. a prendere contatti con la società che cura la manutenzione dell'impianto per ottenere la necessaria assistenza in fase di verifica.
In caso di impossibilità ad effettuare la verifica per mancanza di assistenza/ libretto di impianto/documentazione tecnica relativa a modifiche verrà addebitato al proprietario/amministratore dell'impianto un importo pari del prezzo del servizio stabilito al punto (5).
In caso di ripetizione della verifica periodica e/o straordinaria, verrà addebitato al proprietario/amministratore dell'impianto un importo pari del prezzo del servizio stabilito al punto (5).
In caso di mancata assistenza tecnica della ditta di manutenzione, richiesta su invito formale, si autorizza la CER s.r.l. a fatturare un importo pari al prezzo del servizio a titolo di rimborso spese viaggio e indennità di mancata esecuzione, con possibilità per il condominio di rivalersi nei confronti della ditta di manutenzione.

3) Durata del contratto
Il presente accordo potrà , alternativamente ed a scelta del Condominio contraente , avere durata di un biennio o di due bienni a decorrere dalla data di sottoscrizione .

3.1 Ove il Condominio opti per **una durata biennale**, il presente contratto avrà durata di un biennio (ovvero una verifica biennale) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente innovato per un uguale periodo in mancanza di disdetta da comunicarsi da una delle parti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della scadenza.

3.2 Ove il Condominio opti per una **durata pari a due bienni** , il presente contratto avrà una durata pari a due bienni (ovvero due verifiche biennali) a decorrere dalla data di sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo in mancanza di disdetta da comunicarsi da una delle parti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della scadenza.

4) Corrispettivo
In relazione all'opzione scelta il corrispettivo sarà pari a:

4.1) nel caso di durata di **un biennio** (**punto 3.1**) il corrispettivo viene fissato in:
- Euro 170,00 oltre I.V.A. per ciascuna verifica periodica, ai sensi dell'art. 13 del DPR162/99
- Euro 250,00 oltre I.V.A. per l'effettuazione della verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del DPR162/99

4.2) nel caso di durata di **due bienni** (**punto 3.2**) , ovvero due verifiche biennali , il corrispettivo viene fissato in:
- Euro 150,00 oltre I.V.A. per ciascuna verifica periodica, ai sensi dell'art. 13 del DPR162/99
- Euro 230,00 oltre I.V.A. per l'effettuazione della verifica straordinaria, ai sensi dell'art. 14 del DPR162/99

Il prezzo sarà suscettibile di aumento annuale su base del 100% rivalutazione ISTAT.

5) Opzione contrattuale scelta dal Condominio committente

Il Condominio di _____ , qui rappresentato dall'Amministratore pro-tempore presa visione delle due proposte di contratto sopra descritte , dichiara :

5.1 Quanto alla durata contrattuale , di scegliere l'opzione di cui al soprastante punto 3) ……. (durata di un biennio / due bienni)

5.2 Quanto al corrispettivo pattuito in favore di CER s.r.l., l'opzione di cui al soprastante punto 4) …… , € ……. per ciascuna verifica periodica ed € ……. per ciascuna verifica straordinaria.

6) Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di: bonifico bancario: **CER s.r.l. - UNICREDIT IT 22Z0200801411000104122023**
Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà entro gg.30 dopo l'effettuazione della verifica periodica e/o straordinaria dell'impianto da parte della CER s.r.l., con contestuale rilascio della relativa fattura.

7) Disposizioni in favore del Condominio contraente
A tutela del contraente il servizio richiesto avrà decorrenza dalla scadenza dell'eventuale contratto, precedentemente in essere con un altro organismo, ovvero, in caso di inadempienza di quest'ultimo, dalla scadenza biennale rispetto all'ultima verifica periodica effettuata, ferma restando la validità di durata contrattuale

8) Assicurazioni
Per ogni responsabilità conseguente il presente incarico CER s.r.l. ha sottoscritto con primaria compagnia assicurativa una idonea polizza a copertura di tutti i relativi rischi.

9) Penale
In caso di risoluzione anticipata del presente accordo , Il Condominio contraente sarà tenuto al pagamento di una penale che viene concordata sin d'ora tra le parti in relazione alla durata contrattuale prescelta e più esattamente :

9.1 nel caso in cui la durata prescelta sia quella di cui al punto 3.1 (durata di un biennio) , la penale sarà pari al 100% del corrispettivo dovuto sino alla naturale scadenza contrattuale ;
9.2 nel caso in cui la durata prescelta sia quella di cui al punto 3.2 (durata di due bienni) , la penale sarà pari al 50% del corrispettivo dovuto sino alla naturale scadenza contrattuale .

10) Privacy
La CER s.r.l. si impegna a garantire la privacy dei dati personali dei quali entrerà in possesso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del codice della privacy italiano (D.lgs. 196/2003 come modificato da D.lgs 101/2018),utilizzandoli solo per gli scopi attinenti il presente contratto. Essi saranno conservati presso la sede della società, sotto la personale responsabilità del suo legale rappresentante.

Data _____ **CER Srl**

Il committente *(Timbro e firma)*

Ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C dopo averne presa attenta visione , si approvano specificatamente le seguenti clausole contrattuali :
1) Oggetto del contratto ; 2) Obbligazioni del committente ; 5) durata contrattuale e relativo corrispettivo scelti dal committente ;
9) Penale
oltre che clausole riportate sul Regolamento di ispezione nella revisione applicabile e scaricabile sul sito.

Il committente *(Timbro e firma)*
